

PROCEDURA				
<u>INTERNAL DEALING</u>				
<u>E ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE</u>				
Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Anima Holding S.p.A. in data 12 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni				
e successive mongicue e integraçioni				



Art. 1 - Premessa

- 1.1 Questa Procedura (la "**Procedura**") è stata adottata da Anima Holding S.p.A. ("**Anima Holding**" o la "**Società**") nel rispetto (a) degli artt. 5 e 19 del Regolamento MAR e delle relative misure di attuazione di cui al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 ed al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/523, ed è volta a disciplinare gli obblighi informativi e di comportamento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, , nonché della Società per quanto riguarda l'operatività in azioni proprie.
- 1.2 Il rispetto della Procedura non esonera i destinatari della stessa dall'obbligo di rispettare le altre procedure aziendali adottate e le norme vigenti, in particolare, in materia di abusi di mercato e comunicazioni illecite di informazioni privilegiate.

Art. 2 - Definizioni

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Black out period o Periodo di il periodo o i periodi di cui al successivo articolo 4.

Giorni Lavorativi:

fatto salvo ove diversamente previsto dalla Consob in materia, tutti i giorni di calendario ad eccezione del sabato, della domenica e delle festività nazionali.

Informazione Privilegiata:

Chiusura:

un'informazione definita come tale ai sensi della disciplina vigente e, in particolare, l'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente – direttamente o indirettamente – la Società e/o una o più Società Controllate o uno o più strumenti finanziari quotati emessi dalla Società che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Un'informazione ha carattere preciso se:

- si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà, e se
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi dei predetti strumenti finanziari o relativi strumenti finanziari derivati collegati.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata solamente se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati collegati si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Inoltre, nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per Informazione Privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.



In relazione alle Società Controllate, ai fini della Procedura assumono rilievo tutte le informazioni concernenti le Società Controllate che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della rilevanza delle attività delle predette Società Controllate.

Operazioni:

le operazioni individuate ai sensi del Regolamento MAR- riportate nell'<u>Allegato</u> <u>A</u>- aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati effettuate, direttamente o per loro conto, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate.

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti o Persone Strettamente Legate: le persone legate ai Soggetti Rilevanti, individuate come tali ai sensi del Regolamento MAR e, in particolare:

- (1) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi della normativa vigente;
- (2) un figlio a carico ai sensi della normativa vigente;
- (3) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- (4) una persona giuridica, un *trust* o una *partnership* (società di persone), (A) le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti 1, 2 o 3 che precedono, ovvero (B) che sia direttamente o indirettamente controllata da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui ai punti 1, 2 o 3 che precedono, ovvero (C) che sia costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui ai punti 1, 2 o 3 che precedono, ovvero (D) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una persona di cui ai punti 1, 2 o 3 che precedono.

Regolamento Emittenti:

Regolamento MAR:

il Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e relative disposizioni attuative.

Società Controllate: le società controllate da Anima Holding ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Soggetto Preposto: il soggetto incaricato di gestire le segnalazioni di *Internal Dealing*: la funzione è

svolta dal Responsabile del Servizio *Investor Relations* oppure da altro soggetto che risulti dallo stesso abilitato all'utilizzo dei sistemi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate, utilizzati per le comunicazioni al pubblico e

alla Consob.

Soggetti Rilevanti: le persone, individuate ai sensi del Regolamento MAR, ed in particolare coloro

che svolgono funzioni di amministrazione, controllo, o direzione presso Anima Holding, ossia: gli Amministratori; i Sindaci Effettivi; il Direttore Generale; i Dirigenti con Responsabilità Strategiche come individuati dal C.d.A.; altri Dirigenti "rilevanti" operanti anche nell'ambito di Società Controllate così come eventualmente individuati a cura del C.d.A. e/o dell'Amministratore Delegato.

TUF: il Testo Unico della Finanza, adottato con Decreto Legislativo 24 febbraio 1998,

n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 - Obblighi e modalità di comunicazione

3.1 Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo 3.4, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate comunicano ad Anima Holding le Operazioni condotte direttamente da loro o per loro conto, senza indugio e, comunque, entro il Giorno Lavorativo successivo alla data dell'Operazione. La comunicazione è eseguita per iscritto, trasmettendo alla Società informazioni conformi al modulo allegato alla presente Procedura sub Allegato B, tramite posta elettronica all'indirizzo ir@animaholding.it (ovvero all'indirizzo aziendale del Soggetto Preposto).

– 3 –



- 3.2 In aggiunta a quanto indicato al paragrafo 3.1, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate hanno l'onere di comunicare le medesime Operazioni alla Consob entro e non oltre tre Giorni Lavorativi dalla data dell'Operazione, con le modalità stabilite dalla stessa Consob.
- 3.3 In alternativa a quanto previsto dal precedente paragrafo 3.2, i Soggetti Rilevanti e/o le Persone Strettamente Legate possono delegare Anima Holding ad effettuare per loro conto la comunicazione alla Consob delle Operazioni effettuate.
- 3.4 Ove intendano avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 3.3, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate provvedono a formulare preventiva richiesta al Soggetto Preposto.
- 3.5 La Società, per il tramite del Soggetto Preposto o di altro soggetto abilitato, provvede a comunicare al pubblico (e a dare tempestiva comunicazione alla Consob, ai sensi dei parr. 3.3 e 3.4) le Operazioni entro il terzo Giorno Lavorativo successivo a quello di effettuazione di ciascuna Operazione. L'abilitazione di un soggetto ai sistemi di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate consente sempre l'identificazione di chi trasmette la segnalazione di *Internal Dealing*, il quale è quindi responsabile del contenuto e della trasmissione. Anima Holding non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile di eventuali mancate comunicazioni o di eventuali ritardi nella comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni condotte da o per conto dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate quando gli stessi siano dovuti alla mancata o ritardata trasmissione delle relative informazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Legate.
- 3.6 Non sono comunicate da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate:
 - (i) le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga, nell'arco di un anno civile, i ventimila euro; tale soglia è calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni poste in essere in tale periodo (¹);
 - (ii) le altre eventuali operazioni per cui la normativa applicabile ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate non richieda la notifica (in quanto diverse da quelle riportate nell'<u>Allegato A</u>).

Art. 4 - Black out period

- 4.1 Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 11, del MAR, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare Operazioni, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, durante un Periodo di Chiusura (c.d. *black out period*) della durata di 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio (²) dei dati concernenti la relazione finanziaria annuale, la relazione finanziaria semestrale e, se redatti, i rendiconti intermedi di gestione (³).
- 4.2 In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 4.1, e nel rispetto della normativa vigente, Anima Holding può consentire ai Soggetti Rilevanti di negoziare per conto proprio oppure per conto di terzi nel corso di un Periodo di Chiusura:
 - (i) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; ovvero
 - (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o a un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse del beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; e comunque
 - (iii) a condizione che il Soggetto Rilevante che intende effettuare l'Operazione sia in grado di dimostrare che la specifica Operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.

⁽¹) Una volta raggiunto l'importo complessivo di 20.000 euro, devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate, tutte le Operazioni compiute nel corso dell'anno civile, a prescindere dal relativo controvalore. Ai fini del raggiungimento del suddetto importo, l'ESMA ha chiarito che non si sommano tra loro le Operazioni compiute direttamente dai (o per conto dei) Soggetti Rilevanti con quelle compiute direttamente dalle (o per conto delle) Persone Strettamente Legate (cfr. aggiornamento ESMA alle "Question and Answers on the Market Abuse Regulation" – 27 January 2017).

⁽²) Il giorno dell'annuncio rappresenta il trentesimo giorno del Periodo di Chiusura, da calcolarsi sulla base di quanto indicato nel calendario degli eventi societari pubblicato dalla Società.

⁽³⁾ Nel caso in cui la Società pubblichi dati preliminari il Periodo di Chiusura viene anticipato con riferimento alla data dell'annuncio dei dati preliminari e non trova quindi applicazione con riferimento al successivo annuncio dei dati definitivi.



- 4.3 Ai fini di cui al precedente art. 4.2 (i), i Soggetti Rilevanti, prima di qualsiasi negoziazione durante il Periodo di Chiusura, chiedono ad Anima Holding, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le azioni durante un Periodo di Chiusura; tale richiesta scritta deve contenere una descrizione dell'Operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.
- 4.5 Le richieste di autorizzazione alla negoziazione durante un Periodo di Chiusura devono essere trasmesse alla Società tramite posta elettronica all'indirizzo del Soggetto Preposto indicando nell'oggetto: "Richiesta di negoziazione durante un Periodo di Chiusura" o formulazione analoga.
- 4.6 L'autorizzazione al compimento di operazioni durante i Periodi di Chiusura è concessa dal Consiglio di Amministrazione di Anima Holding ovvero, in caso di urgenza, dall'Amministratore Delegato di Anima Holding nel rispetto della normativa vigente.
 - Ferme restando le specifiche limitazioni di cui ai piani di incentivazione della Società *pro tempore* vigenti, non richiederà ulteriore autorizzazione da parte della Società il compimento da parte dei Soggetti Rilevanti, anche durante il Periodo di Chiusura, di Operazioni di disinvestimento sugli strumenti finanziari assegnati dalla Società in esecuzione dei predetti piani, al fine della copertura degli oneri fiscali derivanti dalla medesima assegnazione (c.d. *sell to cover*), a condizione che l'intenzione di effettuare Operazioni di disinvestimento dirette a tale fine sia stata espressamente comunicata in via irrevocabile alla Società tramite posta elettronica all'indirizzo del Soggetto Preposto e che tali Operazioni avvengano entro il termine utile comunicato dalla Società per la fornitura al datore di lavoro della provvista per la copertura degli oneri fiscali.
- 4.7 Per maggiori informazioni in merito alla normativa vigente in merito alla negoziazione durante i Periodi di Chiusura si rinvia al documento *sub* <u>Allegato</u> <u>C</u>.
 - L'Amministratore Delegato può stabilire che i divieti di cui al precedente art. 4.1 e le deroghe e le disposizioni di cui ai successivi artt. da 4.2 a 4.5 si applichino ad ulteriori soggetti o categorie di soggetti, tramite l'emanazione di apposite procedure o disposizioni interne. In tali casi la valutazione delle circostanze eccezionali di cui all'art. 4.2 lett. i) sarà svolta dallo stesso Amministratore Delegato.

Art. 5 - Adempimenti informativi ed Elenco dei Soggetti Rilevanti

- 5.1 La Divisione Affari Legali e Societari della Società predispone e aggiorna l'elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate e lo mette a disposizione del Soggetto Preposto.
- 5.2 La Divisione Affari Legali e Societari informa per iscritto i Soggetti Rilevanti circa il loro assoggettamento agli obblighi di cui alla Procedura e alla normativa vigente in materia di *internal dealing*, trasmettendo anche una copia della Procedura.
- 5.3 In conformità al Regolamento MAR, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a:
 - a) comunicare alla Divisione Affari Legali e Societari, per iscritto, l'elenco delle Persone Strettamente Legate nonché ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati precedentemente comunicati e ogni nuovo nominativo da includere nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti;
 - b) notificare per iscritto alle Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi della Procedura e della normativa di riferimento e conservare copia della notifica.

Art. 6 – Acquisto azioni proprie

- 6.1 Ove l'Assemblea della Società autorizzi l'acquisto e disposizione di azioni proprie e il Consiglio di Amministrazione intenda procedere in tal senso, la deliberazione consiliare che approvi l'operatività in azioni proprie dovrà fare espresso riferimento in relazione alle finalità deliberate dall'Assemblea della Società al rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e agli orientamenti, linee guida e delle prassi di mercato di volta in volta applicabili o ammesse di cui si sia tenuto o si intenda tenere conto al fine di ridurre o eliminare il rischio che la Società incorra in abusi di mercato.
- 6.2 Ove ciò sia consentito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e agli orientamenti, linee guida e delle prassi di mercato di volta in volta applicabili o ammesse, e in conformità con l'operatività passata della Società in merito (e salvo diversa deliberazione motivata), il Consiglio di Amministrazione farà sì che i programmi di acquisto di azioni proprie che saranno eventualmente deliberati siano coordinati da un intermediario abilitato che assumerà le decisioni di negoziazione in merito ai tempi con cui effettuare gli acquisti in piena indipendenza.



L'accordo con l'intermediario dovrà anche identificare i flussi informativi sull'attività svolta, la registrazione delle operazioni e i presidi di controllo rispetto alla conformità alla normativa vigente in materia di abusi di mercato.

- 6.3 Prima dell'inizio delle operazioni finalizzate all'acquisto delle azioni, il Consiglio di Amministrazione farà sì che vengano comunicati al pubblico tutti i dettagli del programma di acquisto autorizzato dall'Assemblea della Società, ivi inclusi l'obiettivo del programma, il controvalore massimo, il quantitativo massimo di azioni da acquisire e la durata del periodo per il quale il programma ha ricevuto l'autorizzazione. Il Consiglio di Amministrazione inoltre farà sì che siano tempestivamente comunicate al pubblico modifiche successive al programma di acquisto di azioni proprie.
- 6.4 La Divisione Affari Legali e Societari provvede tempestivamente a coinvolgere la funzione di *Compliance* per le valutazioni di competenza nel corso del processo di selezione dell'intermediario abilitato. Successivamente, la suddetta Divisione comunica alle funzioni di *Compliance* e *Internal Audit* la delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'approvazione dell'operatività in azioni proprie, nonché l'accordo stipulato con l'intermediario abilitato.

Art. 7 - Sanzioni

Ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di inosservanza degli obblighi da essa previsti in materia di *internal dealing* (riportate nell'Allegato D), nel caso in cui, per violazione delle disposizioni della normativa stessa e/o della presente Procedura, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, quest'ultima potrà agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

Art. 8 - Disposizioni finali

- 7.1 L'Amministratore Delegato ha facoltà di apportare alla Procedura le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni normative e/o aziendali di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo di Anima Holding e delle Società Controllate. In tal caso l'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima adunanza utile, delle modifiche e/o integrazioni apportate alla Procedura e/o ai relativi Allegati.
- 7.2 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni normative vigenti applicabili.



ALLEGATO A

Elenco delle operazioni individuate ex MAR

Operazioni soggette a notifica:

Ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, del MAR e dell'art. 10 del Regolamento 2016/522 le Operazioni, effettuate – direttamente o per loro conto - dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate, soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai soggetti rilevanti di Anima Holding o a dipendenti di Anima Holding in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di Anima Holding;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti (comprese le opzioni put e le opzioni call) e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione obbligazionaria di Anima Holding;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione di Anima Holding, compresi i *credit* default swap;
- i) le operazioni sottoposte a condizione, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse:
- l) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
- m) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- n) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati (4);
- o) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi ("FIA") di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE (5);
- p) le operazioni effettuate, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, da parte di coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata la discrezionalità; nell'ambito di tali operazioni si considerano incluse quelle effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata (6);
- q) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;
- r) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o obbligazioni di Anima Holding o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a esse collegati.
- s) la costituzione in pegno di azioni ovvero obbligazioni di Anima Holding o di strumenti derivati ovvero di altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata. Non sono soggette a notifica la costituzione in pegno, o altra garanzia analoga, effettuate in connessione con il deposito degli strumenti finanziari sopra indicati in un conto a custodia, a condizione che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga non siano intese a ottenere una specifica facilitazione creditizia;
- t) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, anche quando è esercitata la discrezionalità (7);

⁽⁴⁾ Cfr. il successivo paragrafo "Operazioni esenti".

⁽⁵⁾ Cfr. il successivo paragrafo "Operazioni esenti".

⁽⁶⁾ Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale ultima fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori del medesimo organismo).

⁽⁷⁾ Le transazioni eseguite su azioni o obbligazioni della Società o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.



u) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Operazioni esenti

Ai sensi del paragrafo 1-bis dell'art. 19 del MAR (8), non devono essere comunicate le transazioni relative a strumenti finanziari collegati alle azioni o alle obbligazioni emesse da Anima Holding se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o alle obbligazioni di Anima Holding non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o alle obbligazioni di Anima Holding non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
- c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o alle obbligazioni di Anima Holding, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o le obbligazioni di Anima Holding superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

-

⁽⁸⁾ Introdotto dall'art. 56 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016.



ALLEGATO B

Modulo per la comunicazione delle Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate

	Filing Mode	el da utilizzare per le comunicazioni di internal dealing		
1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla pe strettamente legata			
a)	Nome	[Per le persone fisiche: indicare nome e cognome.]		
		[Per le persone giuridiche: indicare denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]		
2	Motivo della notifica	della notifica		
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente]		
		[Per le persone strettamente legate,		
		 indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; 		
		— indicare nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]		
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]		
3	Dati relativi all'emittente			
a)	Nome	[•] S.p.A.		
b)	LEI	[•]		
4		Dati relativi all'operazione: <u>sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo d</u> operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuat <u>e</u>		
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento	[— Indicare la natura dello strumento finanziario: — Azione — Obbligazioni — Strumento derivato; — Strumento finanziario collegato all'azione — Strumento finanziario collegato a obbligazioni		
	Codice di identificazione	— indicare il codice ISIN dello strumento finanziario sopra indicato]		
b)	Natura dell'operazione	[Descrivere il tipo di operazione, indicando una delle tipologie riportate nella nota 1) in calce alla presente tabella.		
		A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del Regolamento (UE) n. 596/2014, indicare inoltre se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]		



c)	Prezzo/i e Volume/i (9)	Prezzo/i	Volume/i	
		[Se più operazioni della stessa natura (ad es. acquisto, cessione, sottoscrizione, ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati sul prezzo e sulla quantità, comprese la valuta del prezzo e, se richiesta, la valuta della quantità.]		
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati, e vanno indicati in questo campo, quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario;		
		— sono della stessa natura;		
		— sono effettuate lo stesso giorno e		
		— sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati sulla quantità, compresa, se necessario, la valuta della quantità.]		
		[Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazi	ione, indicare il prezzo della singola operazione:	
		— nel caso di un'unica operazione, indicare il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: indicare il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Si segnala in proposito che il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate di cui Anima Holding si avvale calcola in automatico il prezzo medio ponderato, in caso di operazioni aggregate. Se, pertanto, ci si intende avvalere da parte Sua della facoltà di comunicare le operazioni di cui al presente filing model solo ad Anima Holding (e non anche direttamente alla Consob), i competenti uffici di Anima Holding provvederanno ad inserire per suo conto il prezzo medio ponderato calcolato dal sistema di diffusione delle informazioni regolamentate anche nella comunicazione che effettueranno per Suo conto alla Consob.		
		Utilizzare gli standard relativi	ai dati sul prezzo, compresa la valuta del prezzo.]	
e)	Data dell'operazione	[Inserire la data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG, nonché l'ora UTC ("Universal Time Coordinated"); per maggiori delucidazioni circa la natura dell'ora UTC e le modalità per il relativo calcolo alla luce dell'ora corrispondente in Italia, si rinvia alla nota 2) in calce alla presente tabella.]		
f)	Luogo dell'operazione	[Si prega in proposito di riportare il nome della sede di negoziazione dove l'operazione è stata effettuata, indicando una delle sedi di negoziazione segnalate nella nota 3) in calce alla presente tabella ovvero, se l'operazione non è stata eseguita in alcuna delle sedi ivi riportate, indicare la dizione «al di fuori di una sede di negoziazione»]		

(1) Tipologie di operazione da riportare nel campo 4b) "natura dell'operazione" della tabella e desunte dall'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, nonché dall'art. 19, paragrafi 1-bis e 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014:

⁽⁹⁾ Ai fini del calcolo del prezzo (i) di elargizioni e donazioni fatte o ricevute e di eredità ricevute, nonché (ii) di diritti di opzione assegnati gratuitamente a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ovvero a dipendenti, trovano applicazione i criteri indicati dall'ESMA nell'aggiornamento alle "Question and Answers on the Market Abuse Regulation" – 27 January 2017, reperibile all'indirizzo https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-21038340-40_qa_on_market_abuse_regulation.pdf



- a. acquisizione;
- b. cessione;
- c. vendita allo scoperto;
- d. sottoscrizione;
- e. scambio;
- f. accettazione o esercizio di un diritto di opzione (compreso un diritto di opzione concesso a componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale ovvero ad "alti dirigenti" in quanto parte della retribuzione loro spettante);
- g. cessione di azioni rivenienti dall'esercizio di un diritto di opzione di cui alla lett. f);
- h. adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari;
- i. esercizio di contratti di scambio connessi a indici azionari;
- j. operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- k. adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario.;
- 1. acquisizione di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- m. cessione di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- n. esercizio di diritti (comprese le opzioni *put* e le opzioni *call*) e di *warrant*;
- o. sottoscrizione di un aumento di capitale;
- p. sottoscrizione di un'emissione di obbligazioni;
- q. operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione, compresi i credit default swap;
- r. operazioni sottoposte a condizioni, subordinatamente al verificarsi della/e condizione/i e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse:
- s. conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- t. elargizioni e donazioni fatte;
- u. elargizioni e donazioni ricevute;
- v. eredità ricevute;
- w. operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati.
 - Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-bis, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, lo strumento finanziario in questione fornisce esposizione ad un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni di Anima Holding non supera il 20% degli attivi del portafoglio. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, l'esposizione del portafoglio di attivi in relazione alle azioni di Anima Holding e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata a ritenere che le azioni di Anima Holding superino il 20% degli attivi del portafoglio stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
- x. operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE.
 - Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-bis, lett. a) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione dell'organismo di investimento collettivo alle azioni di Anima Holding non supera il 20% degli attivi detenuti dal medesimo organismo. L'esenzione in questione opera anche nel caso in cui il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti dell'organismo di investimento e non vi sono motivi che inducano il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata a ritenere che le azioni di Anima Holding superino il 20% degli attivi detenuti dall'organismo stesso. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo, il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
- y. operazioni effettuate, per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata, da parte di coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata la discrezionalità; nell'ambito di tali operazioni si considerano incluse quelle effettuate dal gestore di un fondo di investimento alternativo in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata. Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale ultima fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla
- z. operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata.
- aa. assunzione in prestito di azioni di Anima Holding o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori del medesimo organismo).

- bb. concessione in prestito di azioni di Anima Holding o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- cc. costituzione in pegno di azioni ovvero obbligazioni di Anima Holding o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata.

 Sono escluse la costituzione in pegno, o altra garanzia analoga, effettuate in connessione con il deposito degli strumenti finanziari sopra indicati in un conto a custodia, a condizione che tale operazione non sia intesa a ottenere
- una specifica facilitazione creditizia; dd. operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui: (i) contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici



contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

- (2) L'orario UTC ("Universal Time Coordinated") corrisponde all'ora locale solare del meridiano zero, che passa per l'Osservatorio di Greenwich. In regime di ora solare (in pratica tra l'ultima domenica di ottobre e l'ultimo sabato del marzo successivo) per ottenere l'ora UTC occorre sottrarre un'ora all'orario registrato in Italia; invece, in regime di ora legale (in pratica tra l'ultima domenica di marzo e l'ultimo sabato di ottobre), per ottenere l'ora UTC occorre sottrarre due ore all'orario registrato in Italia.
- (3) Mercati regolamentati, sistemi organizzati di negoziazione ("OTF"), sistemi multilaterali di negoziazione ("MTF") e internalizzatori sistematici presenti nei Paesi dove sono quotate le azioni emesse da Anima Holding quali riportati nel sistema di diffusione delle informazioni regolamentate.

ITALIA

- AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale;
- Bondvision:
- Bondvision Corporate;
- Borsa Italiana S.p.A.;
- Borsa Italiana Equity MTF;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A.;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. Collateralized Money Market Guarantee Service;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. Bonds CCP Service;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. Euro Bonds CCP Service;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. CCP Equity Derivatives;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. Equity CCP Service;
- Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. Triparty Repo CCP Service;
- Electronic Bond Market;
- Electronic Open-End Funds and ETC Market;
- Electronic Share Market;
- E-MID:
- E-MID E-MIDER Market;
- E-MID REPO;
- EUROTLX:
- EXTRAMOT;
- HI-MTF;
- HI-MTF Order Driven;
- HI-MTF RFO;
- Italian Derivatives Market;
- Market for Investment Vehicles;
- MTS S.p.A.;
- MTS Corporate Market;
- Securitised Derivatives Market.

UIRLANDA:

- AREX Automated Receivables Exchange;
- Atlantic Securities Market;
- Baxter Financial Services;
- Irish Stock Exchange All Market;
- Irish Stock Exchange Enterprise Securities Market (ESM) ISE Xetra
- Irish Stock Exchange Gem Xetra;
- Irish Stock Exchange Main Securities Market (MSM) ISE Xetra
- Posit.

UULUSSEMBURGOUU:

- Euro MTF;
- Finesti S.A.;
- Luxembourg Stock Exchange;
- Vestima.



ALLEGATO C

Condizioni per l'autorizzazione al compimento di Operazioni durante i Periodi di Chiusura

Estratto Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015

Articolo 7

"Negoziazione durante un periodo di chiusura"

- 1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.
- 2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 8

"Circostanze eccezionali"

- 1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.
- 2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.
- 3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:
- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Articolo 9

"Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura"

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;



- b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile; iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura; iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.



Allegato D

Estratto Testo Unico della Finanza . 10

Art. 193

(Informazione societaria e doveri dei sindaci,

dei revisori legali e delle società di revisione legale)

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, 7 e 9, 114-bis, 115, 116, comma 1-bis, 154-bis, 154-ter e 154- quater, per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:
- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
- 1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, una delle seguenti sanzioni amministrative:
- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.
- 1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

1-bis. ...omissis...

1-ter. ...omissis...

1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e 1.2 si applicano, in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

1-quinquies. ...omissis...

- 2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:
- a) una dichiarazione pubblica indicante il soggetto responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
- 2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:
- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

¹⁰ In quanto applicabile



- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.
- 2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.
- 2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.
- 2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
- 2-bis. ...omissis....
- 3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:
- a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;
- b) ...omissis....
- 3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

3-ter. ...omissis....

3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis, comma 1-quater.



Estratto Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR) (.11)

CAPO 5

Misure e sanzioni amministrative Articolo 30

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

- 1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:
- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
- Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.
- Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.
- 2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):
- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;

¹¹ Il MAR detta alcune misure sanzionatorie e amministrative minime per tutti gli Stati membri. A differenza delle altre disposizioni del MAR, le misure sanzionatorie richiedono, da parte degli Stati membri, un'attività di recepimento e di coordinamento con le misure sanzionatorie previste dal diritto nazionale. Ad oggi, il Legislatore italiano non ha ancora adottato alcuna disposizione di recepimento. Nelle more, continuano a trovare applicazione le norme sanzionatorie contenute nel Testo Unico della Finanza.



- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo I.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE (1), il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio (2) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (3) — per le compagnie di assicurazione che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Articolo 31

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

- 1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.
- 2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 34

Pubblicazione delle decisioni

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla



proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
 - i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
 - ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

- 2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.
- 3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.